

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 29/2001****del 30 marzo 2001****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 189/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/608/CE della Commissione, del 10 settembre 1999, recante modifica degli allegati della direttiva 90/429/CEE del Consiglio che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/724/CE della Commissione, del 28 ottobre 1999, che modifica l'allegato II della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/89/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/90/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/39/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999, che modifica l'allegato B della direttiva 90/429/CEE del Consiglio che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina⁽⁶⁾.
- (7) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

(1) GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

(2) GU L 242 del 14.9.1999, pag. 20.

(3) GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32.

(4) GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.

(5) GU L 300 del 23.11.1999, pag. 19.

(6) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 21.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

- «— **399 L 0090:** Direttiva 1999/90/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999 (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 19).»

Articolo 2

Al punto 8 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 7 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **399 D 0608:** Decisione 1999/608/CE della Commissione, del 10 settembre 1999 (GU L 242 del 14.9.1999, pag. 20)
- **32000 D 0039:** Decisione 2000/39/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999 (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 21).»

Articolo 3

Al punto 2 (direttiva 91/494/CEE del Consiglio) della parte 5.1 e al punto 9 (direttiva 91/494/CEE del Consiglio) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

- «— **399 L 0089:** Direttiva 1999/89/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999 (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17).»

Articolo 4

Al punto 7 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 5.1, al punto 15 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 6.1 e al punto 16 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

- «— **399 D 0724:** Decisione 1999/724/CE della Commissione, del 28 ottobre 1999 (GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32).»

Articolo 5

I testi delle decisioni 1999/608/CE, 1999/724/CE e 2000/39/CE della Commissione e delle direttive 1999/89/CE e 1999/90/CE del Consiglio nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND
